



# Ministero della Sanità

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, attuazione della direttiva 90/167/CEE del Consiglio, che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati;

VISTO il decreto 16 novembre 1993, attuativo dell'articolo 4, comma 7 del suindicato decreto legislativo 90/93;

VISTO in particolare, l'articolo 11 del citato decreto 16 novembre 1993;

VISTA la domanda presentata in data 5 febbraio 1994 con cui il laboratorio di analisi CHELAB s.r.l. con sede legale in Resana (TV) Via Fratta 25, chiede il riconoscimento del laboratorio di analisi CHELAB s.r.l. sito in Resana (TV) Via Fratta 25;

VISTO il verbale del sopralluogo effettuato dalla Commissione provinciale di cui all'art. 6 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, in data 29 luglio 1994, con esito favorevole, dal quale si evince che il laboratorio in questione è in possesso delle strutture, delle apparecchiature e del personale necessari per la effettuazione delle analisi;

D E C R E T A

Art. 1

Il laboratorio di analisi CHELAB s.r.l. sito in Resana (TV), Via Fratta 25, è riconosciuto idoneo ad effettuare

./.

le analisi quali-quantitative di mangimi medicati e prodotti intermedi in ottemperanza alle disposizioni contenute nel decreto 16 novembre 1993, citato nelle premesse.

Tale autorizzazione deve intendersi limitata, nell'ambito delle analisi quali-quantitative che il laboratorio è idoneo ad effettuare, in relazione alla strumentazione in possesso del laboratorio suddetto all'atto del sopralluogo ispettivo della Commissione provinciale di cui all'art. 6 della Legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Art. 2

Ogni variazione rispetto alla strumentazione inventariata nel verbale del sopralluogo, dovrà essere comunicata al Ministero della Sanità, Direzione Generale dei Servizi Veterinari, entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Art. 3

Nei contratti di convenzione tra il laboratorio autorizzato e le aziende produttrici di mangimi medicati e prodotti intermedi dovrà essere riportata la dichiarazione prevista dall'art. 11, comma 1, del decreto 16 novembre 1993.

Art. 4

Copia dei contratti di cui all'art. 3 dovrà essere fatta pervenire al Ministero della Sanità, Direzione Generale dei Servizi Veterinari, entro 30 giorni dalla stipula.

Art. 5

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa ai soggetti interessati.

Roma, 11

IL DIRETTORE GENERALE

MCA/FF/ma03131

F.to Dr. R. MARABELLI



PER COPIA CONFORME



# Ministero della Sanità

Il Messo Comunale ha notificato copia  
di presente al Sig. CHELAB S.F.I.  
consegnandola a Colato Memmo  
Resana li 29/12/95

IL CONSEGNETARIO

Il Messo Comunale  
*Camparolo Franco*

